

Versamento IMU

Il versamento si effettua in due rate: una in acconto (entro il 16 giugno di ogni anno); l'altra a saldo (entro il 16 dicembre di ogni anno). Possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Per il pagamento si utilizza il modello F24.

La regola generale di calcolo è che in sede di acconto si deve versare l'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nell'anno precedente.

L'idea di fondo è di semplificare l'adempimento: dal momento che l'imposta è in autoliquidazione il contribuente (nella maggior parte dei casi) può limitarsi a ricopiare il modello F24 utilizzato nell'acconto dell'anno precedente, riservandosi il conteggio finale a conguaglio a dicembre.

In via di prima applicazione (quindi solo per il 2020) è previsto un metodo particolare di calcolo del dovuto in acconto (solo 2020) pari alla metà di quanto pagato (somma dei pagamenti IMU e TASI) nel 2019.

Questa regola straordinaria comporta che chi ha acquistato la soggettività passiva di immobili dopo il 16 dicembre 2019 potrebbe, per tali immobili, non pagare l'acconto e pagare tutta l'imposta a saldo. Ugualmente, sempre quale misura eccezionale e limitata nel tempo, chi ha iniziato a possedere gli immobili nel corso del 2019 e ha dunque pagato nel 2019 una frazione di imposta rispetto a quella che dovrà pagare nel 2020 potrebbe in teoria scegliere di pagare la metà del versato 2019 (che era una parte dell'anno) e pagare una rata ben maggiore a dicembre. Si tratta, ad ogni evidenza, di una facoltà e non di un obbligo. Il contribuente può optare, se lo preferisce, per un versamento 50% del dovuto calcolato sull'anno 2020, in modo da distribuire meglio il carico di versamento su base annuale.

Versamento in 3 rate (caso eccezionale)

E' prevista la possibilità, limitata ai soli enti non commerciali (ENC) identificati al comma 759 lettera g) della legge 160/2019, di effettuare il pagamento in 3 rate, di cui le prime 2 (ognuna pari al 50% di quanto versato l'anno precedente) rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre; la terza rata (il 16 giugno dell'anno successivo) quale eventuale conguaglio in dipendenza dall'aumento dell'aliquota applicata, se eventualmente deciso.